



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 360 della seduta del 27/07/2023

Oggetto: Ct.n.1672/2023-Ricorso ex art. 127 Cost. del Presidente del Consiglio dei Ministri innanzi alla Corte Costituzionale per l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della Legge Regionale della Calabria n. 16 del 24 aprile 2023, "Autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC)", pubblicata nel B.U. della Regione Calabria il 24 aprile 2023, n. 93.

Presidente:

Coordinatore dell'Avvocatura: F.to Avv. Alfonso Mezzotero

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	x	
2	GIUSEPPINA PRINCI	Vice Presidente	x	
3	GIOVANNI CALABRESE	Componente	x	
4	GIANLUCA GALLO	Componente	x	
5	MARCELLO MINENNA	Componente		x
6	FILIPPO PIETROPAOLO	Componente	x	
7	EMMA STAINÉ	Componente	x	
8	ROSARIO VARI'	Componente	x	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine più n. 1 allegato.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota prot. 332403 del 20/07/2023

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE con ricorso ex art. 127 Cost. notificato in data 23/06/2023 alla Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore il Presidente della Giunta regionale in carica, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha promosso giudizio di illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della Legge Regionale della Calabria n. 16 del 24 aprile 2023, "Autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC)", pubblicata nel B.U. della Regione Calabria il 24 aprile 2023, n. 93;

VISTA la comunicazione del 17/07/2023 del Segretariato Generale della Giunta Regionale, acquisita al protocollo dell'Avvocatura al n. 326534 in data 18/07/2023;

RITENUTO, conseguentemente, che le disposizioni di cui sopra non presentano i profili di illegittimità costituzionale rilevati;

RAVVISATO l'interesse della Regione Calabria a resistere al ricorso proposto in via principale dinanzi alla Corte Costituzionale, per la tutela delle prerogative regionali costituzionali garantite;

VISTA la legge 11 Marzo 1953, n. 87;

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con L.R. 19 ottobre 2004 n. 25;

RICHIAMATA la L.R. 13 maggio 1996 n. 7 e in particolare l'art. 10, comma 5 così come sostituito dall'art. 7 comma 1, lett. c) della L.R. 27 aprile 2015, n. 11, che ha così disposto: *"Il Coordinatore dell'Avvocatura regionale valuta l'opportunità della costituzione in giudizio della Regione nelle liti attive e passive, previa consultazione con il dirigente della struttura interessata alla lite, adottando, con decreto, le relative determinazioni ed acquisendo la preventiva autorizzazione della Giunta regionale solo per la costituzione di parte civile nei processi penali e per i giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale. L'autorizzazione della Giunta regionale può essere attribuita anche in via generale o per blocchi di materie"*;

VISTO il Decreto del Presidente della G.R. n. 11 del 04 aprile 2022, con il quale l'avv. Alfonso Francesco Antonio Mezzotero è stato nominato Coordinatore dell'Avvocatura regionale;

VISTA la nota n. 191005 del 10/06/2020 con la quale questa Avvocatura comunica che le delibere vengono trasmesse agli uffici regionali competenti a firma del Coordinatore, essendo la stessa priva di figure dirigenziali;

PRESO ATTO

- che il Coordinatore dell'Avvocatura attesta che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Coordinatore dell'Avvocatura ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Coordinatore dell'Avvocatura attesta che il presente provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale, in quanto l'incarico verrà affidato ad Avvocato dell'Avvocatura regionale;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta a voti unanimi;

DELIBERA

1. per i motivi in premessa illustrati, di autorizzare a norma dell'art. 10 della legge regionale n. 7 del 1996, come modificato dall'art. 7 comma 1, lett. c) della L.R. 27 aprile 2015, n. 11, la costituzione della Regione Calabria nel giudizio proposto dinanzi la Corte Costituzionale;

2. di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale, in qualità di legale rappresentante dell'Ente, a conferire procura speciale ai sensi dell'art. 122 del c.p.p. all'avvocato interno che verrà nominato con decreto dal Coordinatore dell'Avvocatura;

3. dare mandato all'Avvocatura regionale per l'esecuzione del presente provvedimento;

4.- di disporre, a cura del Coordinatore proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Eugenia Montilla

IL PRESIDENTE

F.to Roberto Occhiuto